m_dg.GAB.18/11/2026.0041459.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-09271 DEL DEP. BENZONI (res. n. 723 del 08 ottobre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle disomogeneità territoriali nel ricorso alla custodia cautelare in carcere e iniziative di competenza del Ministero della giustizia, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle questioni poste, occorre anzitutto precisare che questo Ministero assicura un monitoraggio sistematico dell'applicazione delle misure cautelari, attraverso rilevazioni distinte e complementari, riferite sia alle richieste formulate dalle procure della Repubblica sia ai provvedimenti adottati dagli uffici del giudice per le indagini preliminari, nonché mediante i dati dell'Amministrazione penitenziaria relativi alle persone detenute in attesa di primo giudizio o condannate con sentenza non definitiva.

I dati disponibili per il quinquennio 2021-2025 sono articolati per singolo ufficio giudiziario e per distretto di corte d'appello.

Le rilevazioni sulle procure distinguono le richieste di custodia cautelare in carcere, di arresti domiciliari e di applicazione di misure interdittive, mentre quelle

relative agli uffici GIP comprendono i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle misure personali e reali.

Si tratta, pertanto, di serie statistiche aventi oggetti differenti, che non possono essere automaticamente poste in rapporto tra loro per ricavarne un tasso di accoglimento delle richieste o il numero delle persone sottoposte a misura.

Nel quinquennio considerato, il numero complessivo delle richieste di misure cautelari personali formulate dal pubblico ministero è passato da 24.566 nel 2021 a 23.708 nel 2022, per poi risalire a 24.586 nel 2023 e raggiungere 27.582 nel 2024, riducendosi infine a 26.632 nel 2025.

Rispetto al 2021, l'incremento complessivo è dunque pari all'8,4 per cento.

In particolare, le richieste di custodia cautelare in carcere sono state 17.295 nel 2021, 16.917 nel 2022, 17.950 nel 2023, 20.232 nel 2024 e 19.540 nel 2025; quelle di arresti domiciliari sono state, rispettivamente, 6.937, 6.445, 6.296, 6.988 e 6.739, mentre le richieste di misure interdittive sono risultate pari a 334, 346, 340, 362 e 353.

L'incidenza delle richieste di custodia in carcere sul totale è passata dal 70,4 per cento del 2021 al 73,4 per cento nel 2024 e nel 2025; quella degli arresti domiciliari è scesa dal 28,2 al 25,3 per cento, mentre le misure interdittive sono rimaste sostanzialmente stabili intorno all'1,4 per cento.

Questi dati devono essere letti con prudenza, poiché le richieste comprendono anche quelle di modifica delle misure e di proroga dei termini di custodia e non coincidono, quindi, con il numero delle persone destinatarie di una nuova misura cautelare.

Nello stesso periodo, i provvedimenti emessi dai giudici per le indagini preliminari in materia di misure cautelari personali sono stati 60.707 nel 2021, 58.272 nel 2022, 58.977 nel 2023, 69.529 nel 2024 e 71.735 nel 2025.

L'aumento registrato nel biennio più recente non indica, di per sé, una maggiore applicazione della custodia in carcere, poiché la rilevazione comprende anche i

provvedimenti di modifica e di revoca e non distingue, all'interno delle misure personali, le singole misure coercitive.

Può inoltre verificarsi un fisiologico disallineamento temporale tra la richiesta del pubblico ministero presentata alla fine dell'anno e il provvedimento adottato dal giudice nei primi giorni dell'anno successivo, senza che ciò costituisca indice di ritardo.

I dati dell'Amministrazione penitenziaria, pubblicati anche nella sezione statistica del sito istituzionale di questo Ministero, sono disponibili per regione di detenzione e distinguono le persone in attesa di primo giudizio dai condannati non definitivi, a loro volta ripartiti tra appellanti, ricorrenti e soggetti con posizione giuridica mista.

Al 31 dicembre 2021 risultavano 8.498 detenuti in attesa di primo giudizio e 7.678 condannati non definitivi; al 31 dicembre 2022, rispettivamente, 8.430 e 7.175; al 31 dicembre 2023, 9.259 e 6.385; al 31 dicembre 2024, 9.475 e 5.839; al 31 dicembre 2025, 9.332 e 5.941.

Il dato complessivo delle posizioni cautelari o comunque non definitive è passato, pertanto, da 16.176 nel 2021 a 15.273 nel 2025, pur nella necessità di distinguere la posizione di chi è in attesa del primo giudizio da quella di chi ha già riportato una condanna non definitiva.

Quanto alle differenze territoriali, l'Amministrazione dispone di dati analitici per sede e per distretto, che consentono di osservare una variabilità nell'incidenza delle richieste di custodia in carcere.

Nel complesso del quinquennio, tale incidenza è inferiore al 55 per cento nei distretti di Caltanissetta, Campobasso, Lecce e Potenza, supera l'82 per cento nei distretti di Torino, Trento e Genova e raggiunge l'87 per cento nel distretto di Milano.

Tra il 2021 e il 2025 la quota delle richieste di custodia in carcere è aumentata in 20 distretti su 26.

Tali differenze non possono tuttavia essere automaticamente ricondotte a prassi giudiziarie disomogenee.

Esse riflettono anche la diversa natura dei reati perseguiti, le caratteristiche concrete degli indagati e la specificità dei fenomeni criminali presenti nei singoli territori.

Nei distretti di minori dimensioni, inoltre, numeri assoluti limitati possono determinare variazioni percentuali significative. In assenza di una correlazione puntuale con la tipologia del reato, la gravità delle esigenze cautelari, il pericolo di fuga, il rischio di inquinamento probatorio o di reiterazione e le condizioni personali dell'indagato, i dati aggregati non consentono valutazioni attendibili sulla correttezza delle singole prassi applicative.

La valutazione dei presupposti della misura, l'adeguatezza di misure meno afflittive e la motivazione dei provvedimenti appartengono, del resto, all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Questo Ministero non svolge e non potrebbe svolgere un sindacato sul contenuto delle decisioni cautelari adottate dai magistrati.

Assicuriamo, invece, la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati di propria competenza, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Le rilevazioni attualmente disponibili non consentono di misurare la durata effettiva delle singole custodie cautelari, né di isolare tutte le misure coercitive non custodiali previste dagli articoli da 281 a 283 del codice di procedura penale, quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e il divieto o obbligo di dimora.

Queste misure confluiscono, senza ulteriore distinzione, nell'aggregato dei provvedimenti cautelari personali.

Per la stessa ragione, dalle rilevazioni considerate non è possibile ricostruire l'esito individuale di ciascuna misura.

Il progressivo sviluppo del *Data Lake* della giustizia è comunque diretto a migliorare l'integrazione e la granularità delle informazioni, superando, nei limiti consentiti dalla struttura dei registri, le attuali disomogeneità delle fonti.

Quanto al controllo mediante mezzi elettronici previsto dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, i dati sull'effettivo impiego dei dispositivi e sulle eventuali temporanee indisponibilità non appartengono al patrimonio informativo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, poiché la fornitura e la gestione operativa dei dispositivi fanno capo al Ministero dell'interno.

Questo Ministero assicura, per quanto di competenza, il corretto funzionamento dei sistemi giudiziari e l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, mentre l'eventuale potenziamento della dotazione deve necessariamente essere perseguito attraverso il coordinamento con l'Amministrazione competente, sulla base del fabbisogno effettivo e della distribuzione territoriale delle richieste.

Con riferimento alla relazione *COM(2026) 497 final* sull'attuazione della raccomandazione (UE) 2023/681, agli atti del competente Dipartimento per l'innovazione tecnologica non risultano specifiche richieste di dati pervenute dalla Commissione europea ai fini della sua redazione.

L'Italia dispone, tuttavia, di un sistema stabile di informazione parlamentare: ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche sull'applicazione delle misure cautelari personali, distinte per tipologia, con l'indicazione dell'esito dei procedimenti conclusi.

La relazione comprende inoltre, a seguito dell'integrazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, i dati sulle decisioni di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, sulle ragioni di accoglimento delle domande, sull'entità delle riparazioni e sui procedimenti disciplinari eventualmente avviati.

La più recente relazione disponibile è stata trasmessa alle Camere e pubblicata quale documento parlamentare.

Deve, inoltre, essere chiarito che la nozione europea di “misure alternative” si riferisce, in questo ambito, alle misure cautelari non custodiali.

Nell’ordinamento italiano, l’espressione “misure alternative” designa invece, in senso tecnico, gli istituti propri della fase di esecuzione della pena.

Si tratta di una distinzione necessaria per evitare la sovrapposizione tra categorie appartenenti a fasi processuali diverse.

Parimenti, il nostro ordinamento non prevede un riesame periodico automatico della misura cautelare secondo il modello evocato nell’interrogazione, ma contempla garanzie più articolate.

La custodia cautelare è sottoposta ai termini di fase e ai termini massimi stabiliti dalla legge e perde efficacia al loro decorso; le parti possono inoltre chiederne in ogni momento la revoca o la sostituzione quando siano venuti meno i presupposti originari o risulti adeguata una misura meno afflittiva.

A ciò si aggiungono i rimedi del riesame e dell’appello cautelare e il controllo di legittimità della Corte di cassazione.

La permanenza della restrizione è quindi subordinata a presupposti fissati dalla legge e a strumenti di controllo giurisdizionale attivabili durante tutto il periodo di applicazione.

Il quadro normativo vigente afferma già il carattere residuale della custodia in carcere, imponendo al giudice di verificare in concreto l’adeguatezza e la proporzionalità della misura e di motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte mediante strumenti meno afflittivi.

L’azione di questo Ministero proseguirà quindi lungo una direttrice precisa, ovvero migliorare ulteriormente la qualità e l’integrazione delle rilevazioni statistiche, sviluppare gli strumenti informativi della giustizia, garantire la trasparenza dei dati, favorire il coordinamento con il Ministero dell’interno sul controllo elettronico e verificare con attenzione l’evoluzione del quadro europeo.

Eventuali interventi normativi saranno valutati sulla base di evidenze complete, senza sovrapporsi alle valutazioni riservate all'autorità giudiziaria e preservando il necessario equilibrio tra tutela della libertà personale, protezione delle vittime ed effettività dell'azione penale.

Continueremo, inoltre, ad assicurare con rigore, trasparenza e responsabilità tutte le attività rientranti nelle nostre competenze, affinché il ricorso alla custodia cautelare resti conforme ai principi di necessità, proporzionalità e residualità e sia accompagnato da strumenti di conoscenza sempre più completi e affidabili.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione